

Messaggio 3043

Del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di legge sull' assistenza in materia penale

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge sull' assistenza in materia penale, il quale persegue lo scopo di stabilire le competenze e l' organizzazione nell' ambito della collaborazione con le autorità giudiziarie penali estere.

1. La rapidità con la quale è possibile spostarsi da città a città e da Stato a Stato; la complessità dei rapporti commerciali; la celerità dei trasporti e della spedizione di merce, atti, documenti e denaro da una parte all' altra del globo; la presenza di una criminalità organizzata sempre più agguerrita, che non conosce frontiere e per la quale, al contrario, le frontiere sono di utilità, esigono che il perseguimento di delitti e crimini non si arresti agli stretti limiti statali. La collaborazione fra le autorità cantonali e fra la Svizzera e i paesi esteri è una necessità imprescindibile per il perseguimento dei crimini e quindi per poter raccogliere le prove confortanti le accuse penali, ricercare, arrestare e condannare chi infrange la legge penale. Alla necessità di estendere e affinare l' assistenza giudiziaria intercantonale e interstatale si contrappone però l' obbligo di rispettare la sovranità cantonale e statale, perché non è tollerabile, senza consenso, il compimento di atti procedurali sul territorio svizzero da parte di autorità estere. La legislazione in materia deve quindi tener conto di questi due principi.

2. Il problema dell' assistenza giudiziaria si presenta a tre livelli: all' interno del Cantone, nei confronti delle autorità federali e di altri Cantoni e verso gli Stati esteri.

a) All' interno del Cantone vi è il dovere di tutte le autorità di dare la loro collaborazione al perseguimento dei reati e alla ricerca delle prove del reato stesso. Questo incondizionato dovere trova riscontro nell' art. 142 cpv 3 CPP (diritto del Procuratore pubblico di ordinare - senza limitazioni di luogo - perizie e perquisizioni) e nell' art. 142 cpv 4 (obbligo dell' autorità di polizia e di sicurezza di prestarsi alle richieste e agli ordini del Procuratore pubblico). Del resto, questo dovere di illimitata collaborazione fra tutte le autorità del Cantone fa parte dei principi che reggono l' amministrazione della giustizia nel Cantone. Il buon ordine esige infatti che sia disciplinata la competenza dell' autorità inquirente e requirente (è ciò che prevedono gli art. 9-15 del CPP) e dell' autorità giudicante (art. 33, 34, 34 bis LOG), ma il suo mantenimento domanda anche che il magistrato competente possa svolgere le sue mansioni senza intralci e con la collaborazione delle altre autorità cantonali.

b) L' art. 64 bis Cost. conferisce alla Confederazione il diritto di legiferare in materia di diritto penale, e il cpv 2 della stessa norma prevede che "L' ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l' amministrazione della giustizia restano di competenza dei Cantoni": la stessa norma è contenuta nell' art. 64 cpv 3 Cost. e il principio è ribadito dall' art. 365 CP, il quale riserva però le disposizioni del Codice penale e quelle della Legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (RS 312.0). La distinzione delle competenze (diritto materiale alla Confederazione e diritto processuale ai Cantoni) non è però assoluta. Infatti, come dice Schultz (Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, I. Bd, 4a ed., pag. 77) la Confederazione ha adottato parecchie norme processuali - fra le quali quelle destinate a disciplinare l' assistenza fra le autorità - al fine di assicurare una corretta applicazione delle norme di

diritto federale. Anche questa normativa prova quale importanza sia stata data dal legislatore all' assistenza giudiziaria per l' attuazione del diritto materiale.

L' assistenza fra le autorità è regolata dagli art. 352 e segg. CP. L' art. 352 prescrive che nei procedimenti penali in cui applicabili sono il CP o una legge federale, la Confederazione e i Cantoni e questi ultimi fra di loro hanno l' obbligo di prestarsi assistenza. L' art. 335 CP riserva ai Cantoni il potere di legiferare in materia di diritto penale di polizia, amministrativo e fiscale e il Tribunale federale ha riconosciuto che per diritto consuetudinario (non essendo applicabile l' art. 352 CP, che è limitato all' applicazione del diritto federale), i Cantoni hanno l' obbligo di prestarsi assistenza anche nel campo del diritto penale cantonale (DTF 85.I.103 e seg.). L' obbligo di assistenza prevede in particolare che gli ordini di arresto devono essere eseguiti in tutta la Svizzera (art. 352 cpv 1), che l' imputato o il condannato deve essere consegnato - eccetto il caso di crimine o delitto politico o di stampa - (art. 352 cpv 2), che, prima della consegna al Cantone richiedente, l' imputato o condannato deve essere interrogato dalla competente autorità (art. 353 cpv 4), che, se è rifiutata la consegna, il Cantone è tenuto ad assumere esso stesso l' incarico del giudizio (art. 352 cpv 2), che le relazioni, in materia di assistenza, avvengono direttamente fra autorità e autorità (art. 353 cpv 1), che gli agenti di polizia devono prestare la loro assistenza anche senza richiesta preventiva (art. 353 cpv 3) e che l' assistenza è gratuita, riservato il diritto di esigere il rimborso delle spese per perizie scientifiche o tecniche (art. 354 cpv 1; art. 27 CPPF).

Va osservato che il Cantone richiesto applica il suo diritto processuale (art. 355 cpv 2) e che la sovranità del Cantone è salvaguardata dall' art. 355 cpv 1, il quale prevede il divieto del compimento di atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell' autorità competente di questo Cantone. Tuttavia sono autorizzati gli atti urgenti, del compimento dei quali deve essere subito edotta l' autorità cantonale (art. 355 cpv 1); del pari, gli agenti di polizia possono, in casi urgenti, inseguire e arrestare un imputato o condannato sul territorio di un altro Cantone, ma devono poi tradurre la persona arrestata davanti al più vicino funzionario competente (art. 356).

3. a) Il 20 marzo 1981, le Camere federali hanno approvato la Legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e il 24 febbraio 1982 il Consiglio federale ha promulgato l' Ordinanza sull' assistenza internazionale in materia penale (OAIMP); entrambe sono entrate in vigore il 1. gennaio 1983. L' Ufficio federale di polizia ha da parte sua emanato, il 14 ottobre 1982, delle Direttive pubblicate in GAAC, 1982, 46/IV pag. 366 e seg..

Il 3 ottobre 1975 è stata approvata la Legge federale relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d' America sull' assistenza giudiziaria in materia penale (LUSA), la quale entrò in vigore il 23 gennaio 1977 (RS 351.93). Le due Leggi federali prevedono competenze cantonali; da ciò l' obbligo di promulgare una legge destinata a disciplinare le materie riservate al Cantone.

b) Schmid, Frei, Wyss e Schonwey in L' *entraide judiciaire internationale en matière pénale*, pag. 258, ricordano la definizione che Markees dà dell' assistenza giudiziaria, la quale "peut être considérée comme l' activité déployée par les autorités d' un Etat, à la demande d' autorités étrangères, dans l' intérêt de l' administration de la justice étrangère". Già è stato detto che l' assistenza giudiziaria è indispensabile per perseguire il crimine, il quale non conosce frontiere; essa deve però essere svolta nel rispetto della sovranità, della sicurezza e dell' ordine pubblico del nostro Stato (art. 1 cpv 2 AIMP). Le norme di applicazione delle leggi federali devono essere promulgate tenendo conto dell' organizzazione giudiziaria cantonale e della competenza che essa assegna alle autorità penali.

Va anche detto che la AIMP è applicabile nella misura in cui altre convenzioni internazionali non dispongano altrimenti (art. 1 cpv 1); numerosi sono gli Stati con i quali l' assistenza è stata disciplinata con trattati particolari; essi sono elencati nelle Direttive dell' Ufficio federale di polizia (GAAC 1982-46/IV, pag. 419).

La AIMP, come osserva Frei (*Das neue Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen - neue Lösungen und neue Probleme* - RPS, 1983, pag. 57) è nuova, ma non apporta nulla di completamente nuovo; i suoi principi più importanti sono già contenuti nella Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 entrata in

vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967 (RS 0.353.1) e nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967 (RS 0.351.1). Essa è però importante, perché "dà una base legale a tutte le categorie dell' assistenza giudiziaria, ne regola le condizioni sostanziali e la procedura" (Schultz - Struttura generale della nuova legge svizzera sull' assistenza internazionale in materia penale, in Broggin - L' assistenza internazionale in materia penale in Svizzera, pag. 27).

Ciò vale - nei più modesti limiti di una legge chiamata a stabilire le autorità cantonali competenti a compiere gli atti procedurali di assistenza - anche per la presente legge. Infatti, essa in realtà non fa che confermare le competenze finora sempre riconosciute e ammesse in materia di collaborazione con le autorità giudiziarie estere. Essa ha il pregio di codificare le competenze e l' organizzazione, le quali, per analogia, vanno ritenute applicabili anche quando l' assistenza sia dovuta sulla base di trattati sottoscritti dalla Svizzera con Stati esteri.

4. Due sono i possibili modi usabili per strutturare la legge: adottare un testo che comprenda tutte le norme cantonali applicabili all' assistenza giudiziaria oppure un testo che si limiti (fatta qualche indispensabile eccezione) a designare le autorità cantonali competenti a eseguire o a collaborare all' esecuzione delle prescrizioni federali.

E' stato scelto il secondo metodo.

La normativa che disciplina tutti gli aspetti dell' assistenza giudiziaria frutta vantaggi; permette infatti ai magistrati e agli avvocati di avere un testo unico, con conseguente limitazione degli errori e delle dimenticanze. Tuttavia questo criterio non sembra opportuno.

E' infatti inopportuno allestire un codice speciale disciplinante solo l' assistenza giudiziaria. Questa materia non può essere disgiunta da quella regolata dal CPP, che è applicabile (l' ordinamento procedurale è di competenza dei Cantoni) nella misura in cui non vi siano norme speciali dettate dalle esigenze dell' assistenza. Un testo unico esigerebbe anche la trascrizione di norme di diritto federale, il che potrebbe indurre in errore chi lo consulta. Potrebbe infatti nascere l' illusione che quel testo tutto contenga e che non occorra far capo alle leggi federali e ai trattati conclusi con gli Stati esteri. Così non è; infatti per non incorrere in errori e sviste sarà sempre indispensabile attentamente esaminare i contenuti delle altre leggi, poiché non è nemmeno pensabile di poter redigere un testo completo.

5. Il disegno di legge è suddiviso in 6 capitoli: disposizioni generali, estradizione, altra assistenza, perseguimento penale in via sostitutiva, esecuzione di decisioni penali, norme finali.

Questa suddivisione ricalca quella della AIMP ed è opportuna per facilitare la consultazione. Le norme di applicazione della LUSA (che disciplina l' altra assistenza) possono trovare acconcia collocazione in una legge radicata nei modi anzidetti.

Di seguito saranno brevemente commentati alcuni disposti:

Art. 1 e 2

Le norme indicano lo scopo della legge e dichiarano applicabile il CPP quando non vi sia una diversa disposizione di diritto federale o cantonale. Quest' ultimo principio è sanzionato dalle norme federali (art. 64 bis Cost.; 365 CP; 12, 16, 23 AIMP; 7 cpv 2 LUSA) ed è confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Schmid, Frei, Wyss, Schonwey, op.cit., pag. 292 e seg.; DTF 105 I b 211).

Art. 3

La norma, a rigore, non è necessaria, perché non è che la trascrizione dell' art. 22 AIMP. E' però opportuno fare un' eccezione al principio secondo cui la legge cantonale non riporta norme di diritto federale, per l' importanza che essa ha. L' indicazione dei rimedi giuridici è condizione per la validità della decisione (art. 22 AIMP); si tratta di una prescrizione ignota al diritto processuale ticinese, per cui utile appare

esplicitamente riportarla nella legge cantonale.

Art. 4

Il primo capoverso è solo il richiamo alla norma generale di cui all' art. 226 CPP; è però utile per la completezza dell' articolo, che nei due seguenti capoversi modifica le disposizioni cantonali disciplinanti la materia.

Per l' art. 227 cpv 1 CPP, il reclamo dev' essere presentato entro cinque giorni dalla conoscenza del provvedimento o dell' omissione. Il Procuratore pubblico sottocenerino ha però pertinentemente osservato che detto termine è troppo breve per il campo d' applicazione della legge. Infatti, non di rado, gli interessati abitano all' estero. Più adeguato appare quindi un termine di dieci giorni, come del resto ha previsto il Canton Ginevra (art. 33, 45 della Loi d' application du code penale et d' autres Lois fédérales en matière pénale).

L' art. 227 cpv 3 CPP dispone che il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione della Camera dei ricorsi. Il Procuratore pubblico sottocenerino reputa che utile sia accordare effetto sospensivo al reclamo quando esso concerna l' esame degli atti e ciò per evitare la possibile divulgazione del contenuto degli stessi prima che la decisione diventi definitiva. La proposta merita accoglimento. E' del resto la soluzione adottata dal Canton Ginevra (art. 33 cpv 2, 45 cpv 2 della citata legge), il quale ha però previsto l' effetto sospensivo per tutti i reclami.

La legittimazione a ricorrere è disciplinata dalle norme di diritto federale e non occorre quindi codificarla (art. 21 cpv 3; 25 cpv 3, 79 cpv 4 ATMP). La legislazione federale prevede anche rimedi giuridici di diritto federale: a questo proposito si deve necessariamente rinviare l' interessato alla consultazione dei testi, senza che occorra ciò dire nella legge cantonale.

Art. 5

La norma ricalca la competenza prevista dall' art. 53 cpv 3 CPP. Non viene affrontato il tema del difensore d' ufficio nominato perché il prevenuto non intende designarne uno e del difensore nominato perché il prevenuto non è in grado di sopportare le spese della difesa di fiducia, dato che esso ora è affrontato e risolto dal CPP. La materia potrà essere convenientemente disciplinata nel corso della revisione del CPP. Va aggiunto che la designazione del difensore nel caso d' estradizione è fatta dall' autorità federale.

Art. 6

I provvedimenti riguardanti i fanciulli e gli adolescenti sono di competenza del Magistrato dei minorenni: è lo stesso principio previsto dal diritto penale ordinario. Le nozioni di fanciullo e di adolescente sono di diritto federale (art. 82 e 89 CP) e non occorre ripeterle; anche contro i provvedimenti del Magistrato è possibile il reclamo alla Camera dei ricorsi penali conformemente a quanto prescrive l' art. 44 della legge sulla magistratura dei minorenni.

Estradizione

Le norme di cui al Titolo II esigono solo alcune osservazioni.

Le competenze sono attribuite alle autorità cantonali tenendo conto dello stadio in cui si trova il procedimento.

Nelle procedure necessarie per dar seguito all' estradizione chiesta da uno Stato straniero (la decisione spetta all' autorità federale e cioè all' Ufficio federale di polizia, rispettivamente al Tribunale federale, Art. 55 AIMP) è prevista la competenza del Giudice istruttore e del Magistrato dei minorenni e ciò per rispettare l' ordinamento ora vigente.

Altra assistenza

L' "altra assistenza" - e cioè la richiesta di esecuzione di atti procedurali necessari per il compimento dell' inchiesta quali interrogazione di testimoni, perquisizioni, sequestri, ecc. - ha, come l' estradizione, due aspetti: la domanda allo Stato estero e la richiesta di quest' ultimo all' autorità svizzera.

Nel primo caso, la competenza é attribuita all' autorità cantonale a dipendenza dello stadio in cui si trova il procedimento.

Nel secondo caso, la competenza é assegnata al Giudice istruttore, perché ciò rientra nei compiti specifici della sua funzione di magistrato inquirente.

Va ancora notato che la domanda di assistenza può pervenire per il tramite dell' Ufficio federale (art. 78 AIMP; art. 3 LUSA) oppure direttamente dall' autorità straniera (art. 79 cpv 2 AIMP); quest' ultima procedura é per esempio applicabile nei rapporti con l' Italia giusta l' art. III del Protocollo concernente l' esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conclusi e firmati a Berna e a Firenze tra la Svizzera e l' Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541.1).

La facoltà di delegare l' esecuzione di provvedimenti a dei funzionari (art. 13) é prevista per alleggerire il lavoro del Giudice istruttore e per evitare che egli debba necessariamente compiere l' atto istruttorio, anche quando ciò non sia indispensabile. La responsabilità spetta però sempre al Giudice istruttore, il quale ha l' obbligo di scegliere gli atti che possono essere delegati e di sorvegliare l' attività del funzionario incaricato di compiere l' atto processuale. In particolare, l' esame dell' ammissibilità dell' assistenza, quando sia di competenza dell' autorità cantonale (art. 79 AIMP), dovrà sempre essere fatta dal magistrato.

Ciò anche perché la decisione può presentare aspetti molto delicati quando, ad esempio, siano posti in pericolo segreti di fabbricazione, di affari, di banca o quando siano chieste informazioni inerenti alla sfera segreta personale di persone non implicate nel procedimento penale (art. 10 AIMP) oppure quando nell' esecuzione dell' atto debba essere applicato anche il diritto straniero (art. 65 AIMP).

Alla Camera dei ricorsi penali spetta di pronunciarsi nel caso in cui il detentore delle carte non ne voglia permettere l' esame (art. 123 CPP); ben si addice quindi la competenza di decidere sull' opposizione alla perquisizione (art. 9 AIMP in relazione con l' art. 69 della LPPF).

La competenza delle autorità di polizia (art. 16 e 17) è essenzialmente disciplinata dal diritto federale, il quale in tal guisa apporta chiarezza e sicurezza giuridica in un ambito invero assai delicato. In particolar modo, giusta l' art. 35 cpv 1 OAIMP, dalle domande d' assistenza tra gli organi della polizia sono escluse quelle implicanti l' applicazione della coercizione processuale, volte ad ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l' estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l' esecuzione di decisioni penali, relative alla consegna di decisioni o incartamenti penali e inerenti a questioni ricadenti nella sfera d' attività dei servizi centrali del Ministero pubblico della Confederazione. Nel quadro dell' assistenza in materia penale, la polizia ha quindi la facoltà, ad esempio, di fornire ragguagli circa i precedenti di polizia di una determinata persona e di mettere a disposizione di autorità estere fotografie e dattiloscopia di individui sottoposti a inchiesta penale, mentre nel novero delle sue attribuzioni non rientrano né la potestà di ordinare perquisizioni e sequestri, né la competenza di far pervenire agli inquirenti stranieri verbali o atti riguardanti procedimenti di natura penale. Lo scambio internazionale di informazioni di polizia non è d' altra parte ristretto all' ambito penale si pensi ad esempio alla ricerca di persone scomparse dal proprio domicilio, all' identificazione delle vittime di incidenti o di amnesie, all' informazione su documenti di identità smarriti, e al sostegno in genere delle attività di tipo consolare. In molti casi poi non può essere tracciato un chiaro limite tra l' attività di semplice servizio e l' attività di assistenza giudiziaria; si pensi al non infrequente caso di un cittadino svizzero sospettato di un reato all' estero, magari per l' abuso fatto da terzi con i suoi documenti di identità, a favore del quale i canali Interpol possono nello spazio di poche ore far giungere, anche di notte o nei giorni festivi, conferma dell' avvenuta denuncia di scomparsa del documento a sostegno della buona reputazione del sospettato, al quale vengono così risparmiati giorni di carcere preventivo.

Inoltre, l' art. 35 cpv 2 OAIMP dispone che le competenti autorità di polizia, le quali in tale contesto si attengono agli statuti dell' Interpol, corrispondono con l' estero per mezzo dell' ufficio centrale svizzero di polizia in Berna; in casi urgenti o nell' ambito frontaliero possono tuttavia essere fatte eccezioni, ragione per cui in simili evenienze

la polizia cantonale è autorizzata a comunicare direttamente con le autorità straniere. In considerazione della rilevanza insita nei provvedimenti di assistenza in materia penale e nell'ottica di garantire una prassi uniforme in quest'ambito, risulta opportuno attribuire l'esclusiva competenza in narrativa unicamente al Comando della polizia cantonale, soluzione, quest'ultima, che è d'altronde in consonanza con l'art. 81 AIMP.

Le norme sull'organizzazione interna della Polizia cantonale, sulla base dell'apposita legge in preparazione, preciseranno come ed in quale misura gli agenti potranno concretamente sbrigare tali mansioni, sotto consenso e vigilanza degli Ufficiali di ciò incaricati, ed in particolare del Comandante per tutti i casi inconsueti o che potessero collidere con le competenze dell'autorità giudiziaria o federale.

Perseguimento penale in via sostitutiva

Il perseguimento penale in via sostitutiva non può che essere attribuito al Procuratore pubblico, il quale è il magistrato incaricato di promuovere l'azione penale (art. 142 CPP).

Esecuzione di decisioni penali

Il promovimento dell'azione penale è compito del Procuratore pubblico, al quale va attribuita la competenza di sospendere il procedimento (art. 20 AIMP). Quando si tratta di sospendere l'esecuzione di una sanzione, la competenza va data al Dipartimento di giustizia, il quale sovrintende all'esecuzione delle pene e delle misure (art. 1 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti - RL 3 n. 129).

L'esecuzione, in Svizzera, di una sentenza penale pronunciata all'estero presuppone che ne sia riconosciuta l'esecutività. Questo compito - per la natura stessa del procedimento e per esplicita disposizione di diritto federale - deve essere svolto da un giudice. In materia civile, la decisione spetta alla Camera civile d'appello (art. 511 CPC).

La legge di applicazione del Codice penale svizzero (RL 3 n. 128) conferisce già determinate competenze al Presidente della Camera criminale. La legge sulla magistratura dei minorenni dà competenze al Magistrato dei minorenni e al Consiglio per i minorenni. Quest'ultimo è composto dal magistrato e da due membri scelti tra persone versate in psichiatria o psicologia e pedagogia (art. 2, 4 della legge sulla magistratura dei minorenni - RL 3 n. 135). Il giudizio sull'esecutività di una sentenza è di pretto carattere giuridico e non sembra quindi necessario attribuirlo al Consiglio per i minorenni. Sembra quindi adeguato attribuire la competenza di dichiarare l'exequatur di una sentenza estera al Presidente della Camera criminale e al Magistrato dei minorenni. Si tratta di decisioni sicuramente delicate, ma questi magistrati sono in grado di pronunciarle nel rispetto della legge. Del resto, il fatto che la decisione sia impugnabile davanti alla Corte di cassazione costituisce una garanzia per l'interessato.

Norme finali

L'art. 93 CPP fonda ora la competenza del Giudice istruttore nel compimento della rogatoria. La norma è superata dalla nuova legge, per cui va abrogata. La nuova legge meglio disciplina l'attività dell'autorità cantonale; opportuno è quindi prevedere che le procedure in corso siano da esse disciplinate dal momento dell'entrata in vigore. La prescrizione in tal senso non può ledere alcun diritto delle persone per le quali è chiesta o è data l'assistenza giudiziaria.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

sull'assistenza in materia penale

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 aprile 1986 n. 3043 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente legge, nell' ambito della cooperazione fra le autorità in materia penale e in quanto il diritto federale o le convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, determina la competenza delle autorità cantonali e disciplina i loro provvedimenti.

Articolo 2

Codice di procedura penale

Salvo diversa disposizione della legislazione federale o della presente legge è applicabile il Codice di procedura penale ticinese.

Articolo 3

Decisioni, forma

Le decisioni devono menzionare il rimedio giuridico ammissibile, l' autorità competente e il termine per interporlo.

Articolo 4

Reclamo

1 Salvo disposizione diversa delle leggi federali o della presente legge, contro le decisioni è dato il reclamo alla Camera dei ricorsi penali.

2 Il termine per proporre il reclamo è di 10 giorni.

3 Il reclamo ha effetto sospensivo quando concerne l' esame degli atti.

Articolo 5

Nomina del difensore

La nomina del difensore d' ufficio, quando sia di competenza dell' autorità cantonale, spetta al Presidente della Camera criminale.

Articolo 6

Minorenni

I provvedimenti riguardanti i fanciulli e gli adolescenti sono di competenza del Magistrato dei minorenni.

TITOLO II - ESTRADIZIONE

Articolo 7

Domanda a Stato estero

Sono competenti per presentare domanda di estradizione, rispettivamente per impugnare eventuali decisioni negative:

- a) il Procuratore pubblico durante le informazioni preliminari;
- b) il Giudice istruttore dopo l' apertura dell' istruttoria formale;

- c) il Tribunale competente;
- d) il Dipartimento di giustizia, dopo la crescita in giudicato della sentenza; esso ha pure la competenza di domandare l' esecuzione della sentenza.

Articolo 8

Domanda da Stato estero - Giudice istruttore

1 In materia di estradizione all' estero il Giudice istruttore:

- a) adotta le misure provvisorie necessarie;
- b) collabora in ogni altro modo richiesto dalla legislazione federale per permettere l' estradizione.

2 Giudice istruttore può avvalersi della collaborazione della Polizia cantonale.

Articolo 9

Magistrato dei minorenni

1 Il rimpatrio di minori di 18 anni è disposto e disciplinato dal Magistrato dei minorenni, il quale è competente anche per le misure e i provvedimenti di cui agli art. 45 e 52 della Legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale.

2 Il Magistrato dei minorenni è pure competente per le persone di 18 a 20 anni nel caso di cui all' art. 33 cpv 1, seconda frase, della Legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale.

3 Il Magistrato dei minorenni può avvalersi della collaborazione della Polizia cantonale e dei servizi sociali.

Articolo 10

Polizia cantonale

1 In materia di estradizione all' estero la Polizia cantonale esegue il fermo degli stranieri ricercati e l' estradizione conformemente alle istruzioni della competente autorità.

2 Essa è competente per procedere, quando vi sia pericolo nel ritardo, alla perquisizione dell' estradando, nonché al sequestro dei mezzi di prova e del provento del reato.

3 Il Magistrato competente dev' essere tosto informato.

TITOLO III - ALTRA ASSISTENZA

Articolo 11

Domanda a Stato estero

Sono competenti per presentare domanda di assistenza, rispettivamente per impugnare decisioni negative:

- a) il Procuratore pubblico durante le informazioni preliminari;
- b) il Giudice istruttore dopo l' apertura dell' istruzione formale;
- c) il Tribunale competente.

Articolo 12

Domanda da Stato estero

Il Giudice istruttore è competente per decidere l' ammissibilità della chiesta assistenza e per l' adozione di tutte le misure attribuite dalla legislazione federale all' autorità cantonale.

Articolo 13

Delega

Il Giudice istruttore può delegare l' esecuzione di singoli provvedimenti di assistenza al segretario o alla Polizia cantonale.

Articolo 14

Notificazione

La notificazione di atti è di competenza del Giudice istruttore, salvo che non sia prevista altra procedura.

Articolo 15

Opposizione alla perquisizione di carte

La decisione sull' opposizione alla perquisizione di carte compete alla Camera dei ricorsi penali, il cui giudizio dev' essere chiesto dal Procuratore pubblico durante le informazioni preliminari e dal Giudice istruttore durante l' istruzione formale.

Articolo 16

Comando della Polizia cantonale

Il Comando della Polizia cantonale è competente, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.

Articolo 17

Rapporti tra la Polizia cantonale, l' Interpol e la polizia di paesi stranieri

Il Comando della Polizia cantonale, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, cura i rapporti tra la Polizia cantonale, l' Interpol e la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell' ambito frontaliero.

TITOLO IV - PERSEGUIMENTO PENALE IN VIA SOSTITUTIVA

Articolo 18

Competenza

Il perseguimento penale per un reato commesso all' estero e la richiesta a uno stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera sono di spettanza del Procuratore pubblico competente.

TITOLO V - ESECUZIONE DI DECISIONI PENALI

Articolo 19

Sospensione del procedimento

- 1 La sospensione del procedimento compete al Procuratore pubblico.
- 2 La sospensione dell' esecuzione di una sanzione compete al Dipartimento di giustizia.

Articolo 20

Exequatur

- 1 La decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero è pronunciata dal Presidente della Camera criminale o dal Magistrato dei minorenni.
- 2 Contro la decisione è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale per i motivi previsti dal Codice di procedura penale e dalla Legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale.

Articolo 21

Utilizzazione di stabilimenti svizzeri

Il Dipartimento di giustizia è competente per ordinare l' esecuzione della pena giusta l' art. 99 della Legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 22

Abrogazione

E' abrogato l' art. 93 del Codice di procedura penale.

Articolo 23

Norma transitoria

Le procedure pendenti sono continuate conformemente alla presente legge.

Articolo 24

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.